

**DELIBERAZIONE 6 FEBBRAIO 2014
29/2014/E/IDR**

APPROVAZIONE DI TRE VERIFICHE ISPETTIVE IN MATERIA DI TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI ANNI 2012 E 2013 E DI RESTITUZIONE DELLA REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO PER IL PERIODO 21 LUGLIO 2011 - 31 DICEMBRE 2011

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 febbraio 2014

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 e, in particolare, l'articolo 2, comma 12, lettera g) e comma 22 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche" (di seguito: d.P.C.M. 4 marzo 1996);
- il decreto ministeriale 1 agosto 1996 (di seguito: MTN), recante "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato";
- il decreto ministeriale 8 gennaio 1997 n. 99, recante "Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature" (di seguito: D.M. 99/97);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 335, del 2008;
- il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, come convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 13 e, in particolare, l'art. 8-sexies (di seguito: decreto legge 208/08);
- il decreto ministeriale 30 settembre 2009 (di seguito: d.m. 30 settembre 2009);
- la sentenza della Corte costituzionale n. 26, del 2011;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);

- il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011 n. 116 (di seguito: d.P.R. 116/11), recante “Abrogazione parziale a seguito di referendum dell'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato”;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante “Approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza” (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 74/2012/R/idr, recante “Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici” (di seguito: deliberazione 74/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato”, come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il suo Allegato A recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
- il parere del Consiglio di Stato, sez. II, 25 gennaio 2013, n. 267, in merito alla decorrenza temporale delle funzioni di regolazione tariffaria assegnate all'Autorità nel settore dei servizi idrici;
- la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/idr, recante “Approvazione delle linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d'ambito e modifiche alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 585/2012/R/idr” (di seguito: deliberazione 73/2013/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr” ed il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr);

- la deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/idr, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe, in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico” (di seguito: deliberazione 271/2013/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2013, 273/2013/R/idr, recante “Restituzione agli utenti finali della componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del capitale, abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, con riferimento al periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011 non coperto dal metodo transitorio” (di seguito deliberazione: 273/2013/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2013, 459/2013/R/idr, recante “Integrazione del metodo tariffario transitorio dei servizi idrici nonché delle linee guida per l’aggiornamento del piano economico finanziario” (di seguito: deliberazione 459/2013/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 21 novembre 2013, 536/2013/E/idr, recante “Avvio di una indagine conoscitiva in materia di attività di misura nel servizio idrico integrato anche al fine di individuarne livelli minimi di efficienza e qualità” (di seguito: deliberazione 536/2013/E/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2013, 561/2013/R/idr, recante “Ordine di restituzione agli utenti finali della componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del capitale, abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011 e intimazione ad adempiere per i soggetti che non hanno adempiuto agli obblighi” (di seguito: deliberazione 561/2013/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 592/2013/A, con cui l’Autorità ha approvato il proprio Bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2014.
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr);

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 2, comma 22, della legge 481/95 prevede che “le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire alle Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l’adempimento delle loro funzioni”.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 347/2012/R/idr e s.m.i., nonché con successivi provvedimenti dirigenziali attuativi, l’Autorità ha posto in capo ai gestori del servizio idrico integrato obblighi di invio delle informazioni e dei dati necessari alla definizione delle tariffe, prevedendo, al comma 2.6, di verificare, anche successivamente

all'approvazione delle tariffe e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2 comma 20, lettera c) della legge 481/95;

- con la deliberazione 585/2012/R/idr e successive modifiche e integrazioni, l'Autorità ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2012 e 2013 e le relative procedure applicative; la relativa disciplina è stata completata, tra l'altro, con le deliberazioni 73/2013/R/idr, 88/2013/R/idr e 271/2013/R/idr;
- con la deliberazione 6/2013/R/com, l'Autorità ha definito, tra l'altro, agevolazioni tariffarie per la fornitura di acqua per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 e il 19 maggio 2014, prevedendo i criteri e le modalità di copertura dei relativi oneri attraverso l'istituzione di un'apposita componente tariffaria (UI1) da applicare alla generalità delle utenze;
- con la deliberazione 273/2013/R/idr, a seguito del parere del Consiglio di Stato. 267/2013, l'Autorità ha definito i criteri e le procedure per la restituzione agli utenti della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011;
- con il comma 9.1, della deliberazione 643/2013/R/idr, l'Autorità ha previsto che, nei casi in cui gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti abbiano adottato delibere che prevedono incrementi dei costi superiori alla soglia massima consentita dalla regolazione, l'Autorità completi le istruttorie, già in corso, avviate ai sensi del comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/idr e del comma 5.1, della deliberazione 88/2013/R/idr, accertando la validità dei dati forniti e l'efficienza del servizio di misura, anche tramite verifiche ispettive;
- le verifiche ispettive hanno, pertanto, lo scopo di accertare:
 - la correttezza dei dati e delle informazioni trasmesse all'Autorità;
 - il rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dall'Autorità con le deliberazioni in precedenza citate;
 - l'efficienza del servizio di misura e delle sue determinazioni, ivi incluso lo stato delle connesse infrastrutture, atteso che tali elementi rappresentano un fattore determinante per il moltiplicatore tariffario;
 - la sussistenza dei requisiti per il diritto all'aggiornamento;
- ai fini dell'efficace svolgimento delle verifiche potrebbe risultare necessario acquisire documentazione e informazioni nella disponibilità dell'Ente d'Ambito o soggetto competente per ciascun territorio;
- la Direzione Sistemi Idrici ha segnalato alla Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli la necessità di effettuare tre verifiche ispettive, in materia di tariffe per gli anni 2012 e 2013 e di restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011 nei confronti di gestori del servizio idrico integrato, individuati tenendo conto della disposizione di cui al comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/idr, nonché della loro dimensione e distribuzione sul territorio nazionale.

RITENUTO OPPORTUNO:

- effettuare verifiche ispettive nei confronti di gestori del servizio idrico integrato, individuati tenendo conto della disposizione di cui al comma 7.1 della deliberazione

585/2012/R/idr, nonché della loro dimensione e distribuzione sul territorio nazionale

DELIBERA

1. di approvare l'effettuazione di 3 (tre) verifiche ispettive nei confronti di gestori del servizio idrico integrato, da effettuare entro il 31 dicembre 2014, secondo le modalità definite nel documento "Verifiche ispettive in materia di tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2012 e 2013 e di restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011: oggetto e modalità di effettuazione", allegato alla presente deliberazione (*Allegato A*);
2. di prevedere che nell'ambito delle verifiche ispettive, in relazione alle esigenze delle medesime, la richiesta di documentazione e informazioni possa essere estesa all'Ente d'Ambito o soggetto competente per ciascun territorio;
3. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al punto 1, siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
4. di notificare il presente provvedimento, mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento al singolo esercente di volta in volta interessato alle verifiche ispettive di cui al punto 1, nonché all'Ente d'Ambito o soggetto competente per ciascun territorio;
5. di dare mandato al Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell'Autorità di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 3;
6. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2014;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni